

Dal 1° maggio scorso è entrato in vigore il codice doganale dell'Unione europea⁽¹⁾, che ha modificato la normativa previgente in materia di origine delle merci⁽²⁾.

L'origine non preferenziale⁽³⁾, come noto, rap-

presenta la regola applicabile a tutti i prodotti importati da Paesi con i quali l'Unione europea non ha stipulato specifici accordi, con la conseguenza che, per tali beni, l'aliquota è quella riportata nel testo della tariffa doganale comune.

L'origine preferenziale⁽⁴⁾, invece, si sostanzia in un trattamento agevolato, di riduzione o di esenzione dai dazi, riconosciuto ai prodotti originari di Paesi con i quali l'Unione europea ha sottoscritto accordi preferenziali o ai quali sono state concesse preferenze unilaterali (sistema delle preferenze generalizzate, Spg, e altre misure concesse unilateralmente dall'Ue).

Il nuovo codice doganale, oltre a definire l'origine e a riordinare i requisiti, oggettivi e territoriali, per l'individuazione del Paese di cui è originario un determinato bene, prevede, per gli esportatori che effettuano operazioni nel quadro dell'Spg, l'obbligo, a partire dal 1° gennaio

L'origine preferenziale nel nuovo CDU e il sistema Rex

Dal 1° maggio scorso è entrato in vigore il codice doganale dell'Unione europea, che ha modificato la normativa previgente in materia di origine delle merci

2017, di registrarsi in un'apposita banca dati comunitaria, c.d. Rex. Quando il sistema entrerà a regime, infatti, gli operatori economici dovranno autocertificare l'origine delle merci con apposita attestazione, che sostituirà gli attuali certificati.

1. L'origine preferenziale nel cdu

L'art. 64 cdu stabilisce le regole per l'acquisizione dell'origine preferenziale negli accordi stipulati con alcuni Paesi terzi o nelle misure adottate unilateralmente dall'Unione europea, basate sul criterio dello Stato in cui le merci sono state interamente ottenute⁽⁵⁾ o sono state sufficientemente lavorate o trasformate⁽⁶⁾.

Oltre a tali requisiti, di natura oggettiva, nel quadro dell'Spg occorre tenere conto anche del principio di territorialità. In particolare, l'art. 42 Rd prevede, a fini antielusivi, un'inversione dell'onere della prova nel caso in cui i beni, prima di essere importati nell'Unione europea, sono stati esportati dal Paese beneficiario

verso un Paese terzo e successivamente reintrodotti. In tale circostanza, i beni sono considerati non originari, a meno che l'operatore economico non dimostri che la merce reintrodotta sia la stessa che era stata in precedenza esportata e non ha subito operazioni diverse da quelle necessarie per conservarla in buono stato, durante la loro permanenza nello Stato terzo.

In altri termini, per beneficiare del trattamento daziario agevolato nel quadro dell'Spg, la merce dichiarata per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea deve essere la stessa esportata dal Paese beneficiario da cui è considerata originaria, in quanto ivi interamente ottenuta o sufficientemente lavorata.

Tali requisiti (oggettivo e territoriale) caratterizzano anche l'applicazione delle disposizioni relative alle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione⁽⁷⁾.

A questi, tuttavia, si aggiunge

1) Regg. UE 12 ottobre 2013, n. 952 (di seguito, cdu). Il nuovo sistema normativo comprende anche il Regolamento delegato (UE) 28 luglio 2015, n. 2446 (Rd) e il Regolamento di esecuzione (UE) 24 novembre 2015, n. 2447 (Re), che recano le norme applicative del codice, nonché il Regolamento delegato transitorio (UE) 17 dicembre 2015, n. 341 (Rdt), nel quale sono previste le norme transitorie di alcune disposizioni del codice e la decisione di esecuzione della Commissione UE 578 del 2016 (Dec).

2) L'entrata in vigore del nuovo codice doganale dell'Unione ha comportato l'abrogazione del Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 (codice doganale comunitario, cdc) e il Reg. CEE 2 luglio 1993, n. 2454 (disposizioni di attuazione, dac).

3) Artt. 59-62, cdu; artt. 31-36, Rd; artt. 57-59 Re.

4) Artt. 64-66 cdu; artt. 37-70, Rd; artt. 60-126 Re.

5) Art. 44 Rd.

6) Art. 45 Rd.

7) Artt. 59 e ss., Rd.

anche la regola del trasporto diretto di cui all'art. 69 Rd, che rappresenta una vera e propria misura cautelativa, finalizzata a garantire l'identità delle merci durante il loro tragitto dal territorio originario (che, in questo caso, coincide con il Paese di spedizione) fino al luogo di destinazione. Tale condizione, prevista espressamente per le preferenze tariffarie concesse unilateralmente dall'Unione, mira a evitare un uso distorto o irregolare del regime preferenziale, assicurando che le merci, durante l'attraversamento di diversi territori, non siano manipolate o sostituite.

Al riguardo, il codice doganale dell'Unione specifica che sono "trasportati direttamente" i prodotti il cui trasporto si effettua senza l'attraversamento del territorio di altri Paesi; quelli il cui

trasporto si effettua senza soluzione di continuità, per mezzo di condutture, attraverso il territorio di Stati diversi dal Paese beneficiario esportatore; nonché i prodotti che costituiscono un'unica spedizione trasportata attraverso il territorio di più Stati, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi territori, a condizione che la merce rimanga sotto la vigilanza delle autorità doganali del Paese di transito o di deposito e non vi subisca altre operazioni, a eccezione dello scarico e ricarico o le operazioni necessarie per la loro conservazione⁽⁸⁾.

La registrazione in Rex

Importante novità apportata dal cdu è l'attuazione, nel quadro dell'Spg, della banca dati degli esportatori autorizzati ad autocertificare l'origine delle

merci (c.d. sistema Rex), la cui entrata in vigore è prevista a partire dal 1° gennaio 2017. Al riguardo, il legislatore comunitario prevede, per le procedure di esportazione nei Paesi beneficiari e nell'Unione europea e di immissione in libera pratica, un regime transitorio e uno definitivo, in funzione dal prossimo anno.

Allo stato, con riferimento alle esportazioni da e per l'Unione europea, l'art. 74 cdu stabilisce che, in Spg, il certificato di origine Form A è rilasciato su richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante, corredata da relativi documenti giustificativi⁽⁹⁾. Altra prova dell'origine può essere fornita mediante dichiarazioni su fattura, compilate da qualsiasi esportatore per spedizioni di valore non superiore a 6.000 euro⁽¹⁰⁾. In tale circostanza, l'operatore

- 8) La prova documentale del trasporto diretto può essere offerta all'autorità doganale attraverso: un documento di trasporto unico per il passaggio dal paese di esportazione attraverso il paese di transito; un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente una descrizione esatta dei prodotti, le date di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito. In mancanza di questi documenti, la prova può essere fornita mediante qualsiasi altro documento probatorio (art. 69, par 2, Rd).
- 9) Il Form A deve essere redatto, utilizzando il formulario contenuto nell'allegato 22-08, Re.
- 10) La dichiarazione deve essere compilata in lingua francese, inglese o in spagnolo e deve essere stampata sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale, riportando il testo di cui all'allegato 22-09, Re.

<p>ISTOP SPAMAT s.r.l.</p>  <p>70056 MOLFETTA - ITALY Via San Domenico, 1</p> <p>Phones: (080) 3974444-33552664 Telefax: (080) 3974474 Mobile: 348 6562094 E-mail: spamat@spamat.it</p>		<p>SPAMAT s.n.c.</p>  <p>70122 BARI - ITALY Corso A. de Tullio, 1 Banchina Massi</p> <p>Phones: (080) 5213403 - 2460249 Telefax: (080) 2460260 Mobile: 346 3806614 E-mail: spamatbari@spamat.it</p>
<p>SHIPPING • FORWARDING • CHARTERING • STEVEDORING</p>		

economico deve essere in grado di presentare, in qualsiasi momento, all'autorità doganale dello Stato membro di esportazione tutti i documenti comprovanti il carattere originario della merce.

Con l'entrata in vigore del sistema Rex, l'Spg troverà applicazione soltanto in relazione ai prodotti esportati da un esportatore registrato e a qualsiasi altra merce, esportata da qualsiasi esportatore, purché il valore complessivo della spedizione non superi euro 6.000.

La Commissione europea, infatti, dal 1° gennaio 2017, istituirà la banca dati Rex e, a partire da tale data, gli Stati membri e i Paesi beneficiari dovranno iniziare la registrazione degli esportatori stabiliti all'interno dei propri territori⁽¹¹⁾. Ai fini della registrazione, le imprese esportatrici dovranno compilare un'apposita domanda⁽¹²⁾ e trasmetterla, senza errori, alle autorità doganali competenti del Paese in cui hanno la sede legale, le quali attribuiranno il numero di esportatore registrato.

Per i dodici mesi successivi all'inizio delle registrazioni, potranno ancora essere rilasciati i Form A, che saranno accettati nell'Unione, purché emessi nei confronti di quei soggetti non ancora registrati. Inoltre, gli esportatori comunitari che saranno già registrati potranno redigere attesta-

zioni di origine, in conformità con l'allegato 22-07 del Regolamento di esecuzione, mentre quelli non ancora registrati potranno autocertificare l'origine delle merci soltanto se il valore complessivo delle spedizioni non supera 6.000 euro.

Di conseguenza, una volta registrati, gli esportatori dovranno auto-attestare il carattere originario dei prodotti, a prescindere dal valore dell'operazione. Si tratta di un'importante novità, finalizzata a superare definitivamente le problematiche relative alla falsificazione dei certificati di origine. Spetterà, infatti, agli esportatori stessi attestare il carattere originario dei prodotti spediti, sotto la propria responsabilità, anche penale.

Per quanto riguarda la procedura di immissione in libera pratica nell'Ue, prima dell'entrata in vigore del sistema Rex, l'art. 94 cdu prevede che i certificati di origine, Form A e le dichiarazioni su fattura devono sempre essere presentate alla Dogana dello Stato membro di importazione. Tali prove hanno validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel Paese di esportazione e, per beneficiare della tariffa preferenziale, devono essere presentate entro tale termine all'autorità doganale⁽¹³⁾.

A decorrere dalla data di ap-

plicazione della banca dati Rex, per ogni spedizione deve essere compilata un'attestazione di origine distinta, valida per dodici mesi dal momento del rilascio. Tale autocertificazione, tuttavia, è ammissibile soltanto se il Paese beneficiario ha iniziato la registrazione degli esportatori ivi stabiliti, pena l'impossibilità, per gli importatori comunitari, di beneficiare dell'Spg⁽¹⁴⁾.

L'attestazione di origine dovrà essere presentata unitamente alla dichiarazione doganale di immissione in libera pratica⁽¹⁵⁾ e, se il totale dei prodotti originari spediti supera complessivamente 6.000 euro, il dichiarante dovrà indicare anche il numero di esportatore registrato.

L'importatore, infine, prima di svincolare le merci, dovrà verificare che, in caso di spedizione superiore a 6.000 euro, l'esportatore sia registrato nel sistema Rex, e che l'attestazione di origine sia correttamente redatta, pena il disconoscimento automatico delle preferenze tariffarie⁽¹⁶⁾.

Con l'entrata in vigore del sistema Rex, pertanto, si assisterà a una maggiore responsabilizzazione degli operatori economici che, nella fase di importazione, dovranno effettuare i primi controlli, pena la perdita del beneficio tariffario.

Sara Armella
Lorenzo Ugolini

11) Il sistema Rex sarà pienamente operativo, al più tardi, a decorrere dal 30 giugno 2020.

12) Allegato 22-06, Re.

13) La presentazione tardiva è ammessa soltanto se i prodotti sono stati presentati in Dogana prima del decorso del termine di validità del certificato di origine, ossia entro dieci mesi dalla data del suo rilascio.

14) Art. 100, Re.

15) In mancanza dell'attestazione di origine si sarà in presenza di una dichiarazione incompleta (art. 102, par. 2, Re).

16) Art. 107, Re.